

## **Un quesito sul reato di abbandono / deposito incontrollato di rifiuti aziendali: serve accertamento tecnico ARPA?**

**Domanda:** Sono un operatore di polizia giudiziaria ambientale e mi pongo il dubbio se in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolare di impresa o responsabile di ente si deve comunque procedere alla comunicazione di notizia di reato al PM o se prima si deve attendere un accertamento tecnico dell'ARPA che individui una conseguenza di inquinamento sull'ambiente derivante da tale abbandono o deposito incontrollato. Alcuni sostengono che in difetto di tale accertamento il reato non viene integrato e – al massimo – si può applicare solo una sanzione amministrativa.

**Risposta:** *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci):* Francamente meraviglia, in senso negativo, che dopo anni di collaudata applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/06 e – soprattutto – in un momento in cui le forze collettive dovrebbero ormai essere (proficuamente) concentrate, con un salto di qualità proporzionato alla gravità progressiva della situazione, sul contrasto ai grandi crimini ambientali ed alla applicazione delle sanzioni per i sotterramenti di micidiali masse di rifiuti pericolosi, si continui ancora a dibattere su incertezze interpretative delle norme minimali e su concetti ormai logici e stabilizzati.

Comunque, atteso che il dubbio espresso emerge anche in diverse sedi seminariali, vale la pena operare una riflessione (ancora) su questo concetto.

Va ricordato che l'abbandono / deposito incontrollato di rifiuti è la sanzione di base per tale tipologia di illeciti diffusi ma – certamente - di entità molto minore rispetto agli altri illeciti di stoccaggi abusivi, discariche illegali, gestione illecita di rifiuti.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Tale comportamento illecito è sanzionato dal combinato disposto degli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs n. 152/06.<sup>1</sup>

Come è noto, in modo forse irragionevole (ma questo è il testo di legge vigente), lo stesso comportamento di abbandono o deposito incontrollato per lo stesso tipo, qualità e quantità di rifiuti viene collegato ad una sanzione amministrativa se chi opera è un privato mentre ad un reato se chi opera è un titolare di impresa o responsabile di ente.

Questa norma porta a frequenti forme di aggiramento, atteso che molti rifiuti aziendali vengono abbandonati o depositati in modo incontrollato da falsi privati al fine di evitare il rischio di sanzione penale; ma un accorto accertamento dell'organo

---

<sup>1</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti: il sistema sanzionatorio-base. Il divieto stabilito dall’art. 192 e le sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 - L’art. 192 del decreto legislativo prevede il principio-base (che caratterizza tutto l’impianto del D.Lgs. n. 152/06) del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; analogamente lo stesso articolo vieta la parallela immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee. Il sistema sanzionatorio conseguente è articolato negli artt. 255 e 256.

In primo luogo, si rileva che l’art. 255 riguarda la fattispecie dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti operato da privati cittadini, mentre se la stessa attività illecita è commessa da un titolare di ente o impresa si applica la sanzione penale di cui all’art. 256, secondo comma.

La previsione dell’art. 256, comma secondo è fattispecie totalmente e sostanzialmente diversificata rispetto al corpo di previsione dall’art. 255: poiché l’art. 256, comma secondo prevede espressamente l’abbandono/deposito incontrollato operato da titolari d’impresa e responsabili di enti (con comportamento assolutamente identico e parallelo rispetto a quello previsto dall’art. 255), appare chiarissimo che lo stesso comportamento viene diversificato a livello di responsabilità soggettiva. Infatti a parità di abbandono o deposito incontrollato, se il soggetto è un privato va incontro alla sanzione amministrativa di cui all’art. 255, primo comma, mentre se è un responsabile di impresa o ente è soggetto alla sanzione penale di cui all’art. 256 secondo comma.

Evidentemente con ciò il legislatore ha ritenuto potenzialmente più pericolosa l’attività illecita da parte di quest’ultima categoria di persone rispetto a quella dei privati. (...)”.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

di vigilanza deve mettere in evidenza che si tratta – in ipotesi – di rifiuti palesemente di origine aziendale affidati ad un finto “privato” di comodo.<sup>2</sup>

Tutto questo sistema sanzionatorio bifasico prescinde radicalmente da qualsiasi danno arrecato all’ambiente da tale abbandono o deposito incontrollato: viene punita l’azione in se stessa di abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti senza

---

<sup>2</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Le diverse sanzioni per il “privato” ed il titolare/responsabile di enti ed aziende. Il legislatore ha disciplinato in modo differenziato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, prevedendo sanzioni diverse a seconda che la fattispecie sia posta in essere dal privato cittadino o da titolari enti o imprese, non con riferimento solo al soggetto che materialmente compie l’atto, ma in riferimento anche alla natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Si vuole cioè dire che se il cittadino abbandona rifiuti prodotti nell’esercizio di impresa risponderà non con la sanzione prevista per l’abbandono del privato ma in concorso con il responsabile dell’impresa che quei rifiuti ha prodotto (sanzione penale).

Vediamo due esempi concreti che possono aiutare a comprendere meglio il concetto.

Un soggetto formalmente privato viene colto nell’atto di abbandonare, per mezzo del proprio furgoncino analogamente privato, 15 batterie esauste in campagna. In tal caso il fatto non può certamente rientrare nella previsione illecita attenuata (sanzione amministrativa) prevista per i privati. Appare infatti evidente, già a livello logico ed induttivo, che un privato non può detenere e scaricare 15 batterie esauste in un unico contesto storico – temporale perché la quantità/qualità di tali materiali è in palese contrasto con l’origine domestica. È invece logico argomentare che costui sta operando un abbandono per conto di un terzo titolare di azienda ignoto e dunque risponderà in concorso con ignoti del reato proprio per i titolari di enti o imprese (art. 256/2° comma).

L’organo di vigilanza avrà cura di documentare ogni elemento utile per la costruzione logico-induttiva. Tra tali elementi avrà particolare rilevanza l’omogeneità temporale di fabbricazione e commercio delle batterie che conferma il disuso contestuale delle stesse e dunque caratterizza l’origine inequivocabilmente aziendale delle stesse in antitesi alla natura domestica.

Al contrario, un soggetto formalmente titolare di ente o impresa (o proprio dipendente) viene colto nell’atto di abbandonare alcuni sacchi di immondizia contenente rifiuti di origine piccolo-alimentare ed oggettivamente domestici (provenienti dunque dalla propria privata abitazione) seppur in ipotesi tramite un mezzo aziendale. Costui sta operando dunque un abbandono caratterizzato da elementi sostanzialmente privati e pertanto integra l’ipotesi illecita attenuata di sanzione amministrativa per i privati (art. 255) (...).”

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

la necessità di dover accertare e documentare danni conseguenti. Nessuna verifica è dunque prevista dalla norma in tal senso, ed a maggior ragione nessun accertamento specifico dell'ARPA.

E' sottinteso che – comunque - l'organo accertatore dovrà redigere dettagliata descrizione del fatto, dello stato dei luoghi e di eventuali danni conseguenti. Se possibile, un rilievo fotografico o filmato è molto utile. E se emergono poi conseguenze di danno sull'ambiente e/o per le persone, saranno soggette a sanzioni collaterali e concorrenti ma autonome.

Anche la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti non incide sulla possibilità di far scattare l'illecito relativo, anche se poi la sanzione sarà diversa. E dunque eventuale accertamento tecnico sulla natura pericolosa o meno dei rifiuti è solo finalizzata alla diversificazione della dosimetria della sanzione e non è incidente sulla possibilità di far scattare comunque la sanzione penale se chi agisce è un titolare di impresa o un responsabile di ente (o la sanzione amministrativa se chi agisce è un vero privato che opera su rifiuti di origine domestica...).

Dunque appare del tutto illogico argomentare che in caso in abbandono /deposito incontrollato di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) **da parte di titolare di impresa o di responsabile di ente** non possa essere individuato il reato in esame in assenza di un accertamento tecnico dell'ARPA su un danno sull'ambiente che la norma – logicamente – non richiede affatto. Ed è altrettanto illogico argomentare che in tali casi (azione di titolare di impresa o di responsabile di ente) in assenza di danno rilevato con accertamento tecnico ARPA o non scatta nessuna sanzione o al massimo si deve procedere con una sanzione amministrativa. Non si intuisce dove trova base di lettura tale interpretazione.

Se ce ne fosse bisogno, essendo il concetto storicamente logico, si veda a conferma:

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

*Reato di abbandono di rifiuti – Presupposti per la configurabilità – Incidenza della condotta sull'integrità dell'ambiente – Necessità – Esclusione – Fattispecie: immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee – Artt. 192 c.1 e 2, e 256, c.2 d.lgs. n.152/2006.*

“Per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti, art. 256, comma 2 d.lgs. n.152/06, non è necessaria alcuna incidenza della condotta sulla integrità dell'ambiente, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 d.lgs. n.152/06. Detta disposizione prevede, un generale divieto di abbandono di rifiuti che può concretarsi attraverso l'abbandono sul suolo e nel suolo, il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e, come nel caso in esame, nell'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, la violazione è caratterizzata proprio dall'occasionalità e discontinuità di dette attività che consentono di distinguerla da quella, pianificata ed abituale, che connota la discarica abusiva (Cass. Sez. III n. 25463, 15/04/2004).” – CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III – Sent. 8 marzo 2013 (Ud. 22/01/2013) n. 10927- Pres. Lombardi – Rel. Ramacci (*conferma sentenza n. 626/2011 Tribunale di Aosta, del 09/03/2012*)

Ed infatti in questo caso il ricorrente (imputato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, per aver immesso in acque superficiali rifiuti speciali non pericolosi consistenti nelle acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte, devianole dalla tubazione dei serbatoi di stoccaggio) con uno dei motivi denunciava “la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che i fatti contestati, dovuti alla mera occasionalità, difettassero della necessaria offensività, non avendo leso in alcun modo il bene giuridico tutelato”. Come appare sopra evidente, la Suprema Corte ha sancito nella motivazione principio del tutto opposto e si legge nella motivazione: “ (...) Quanto al secondo motivo di ricorso deve invece rilevarsi che, come emerge dal tenore letterale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti **non è necessaria alcuna incidenza**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**della condotta sulla integrità dell'ambiente**, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, commi 1 e 2. Detta disposizione prevede, infatti, un generale divieto di abbandono di rifiuti che può concretarsi attraverso l'abbandono sul suolo e nel suolo, il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e, come nel caso in esame, nell'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, la violazione è caratterizzata proprio dall'occasionalità e discontinuità di dette attività che consentono di distinguerla dal quella, pianificata ed abituale, che connota la discarica abusiva (cfr. Sez. 3<sup>^</sup> n. 25463, 15 aprile 2004). (...)"

Appare – dunque – evidente che altre chiavi di lettura in ordine al sistema sanzionatorio in esame non trovano alcun riscontro nella *ratio legis* della norma, prima ancora che nel tenore letterale chiaro della norma stessa.

*Publicato il 27 maggio 2014*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

---

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*